

DELIBERA N. 7/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telespazio TV") per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 9 agosto 2007, n. 85/07/DICAM/N°PROC.1578/FB, notificato in data 24 agosto 2007, con il quale veniva contestata alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telespazio Tv*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 4 e 5 gennaio 2007, nonché in data 17 marzo 2007 programmi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, nè facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) per

ciascuna violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 3 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda in data 4 gennaio 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 00:54 fino alle ore 01:51), in data 5 gennaio 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 00:48 fino alle ore 01:45) ed in data 17 marzo 2007 (programma promozionale di servizi *audiotex* a partire dalle ore 01:11 fino alle ore 02:12);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00) paria a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 3), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società R.T.S. Radio Tele Spazio S.p.A. con sede legale in Catanzaro, viale De Filippis n. 3, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telespazio Tv*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.000,00 (novemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 7/08/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
M. Caterina Catanzariti